

# STATUTO DELLA SEZIONE VERBANO DEL CAI

SANCITO CON ATTO PUBBLICO 18 MARZO 2005 - ENTRATO IN VIGORE 14 DICEMBRE 2005

---

## TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - PERSONALITA' GIURIDICA - AP- PARTENENZA

### Articolo 1: Denominazione - Sede - Durata

E' costituita con sede in Intra di Verbania (Provincia del VCO) - dove è stata fondata nel 1874 - l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE VERBANO DI VERBANIA" e sigla "CAI - SEZIONE VERBANO - INTRA".

L'Associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### Articolo 2: Ambito territoriale e Personalità giuridica

L'ambito territoriale dell'Associazione è nella Regione Piemonte.

Con il presente Statuto l'Associazione chiede alla Regione Piemonte il conferimento della Personalità giuridica di Diritto privato, di cui all'Articolo 14 del Codice civile.

*La Personalità giuridica è stata conferita in data 14 dicembre 2005, con l'iscrizione della Sezione, in qualità di Associazione riconosciuta, al n° 669 nel Registro regionale delle Persone giuridiche.*

### Articolo 3: Appartenenza al Club alpino italiano

Il Club alpino italiano - nel seguito chiamato CAI - è costituito da sezioni, le quali hanno origine per iniziativa locale, sono raggruppate su base territoriale e coordinate da Organi centrali e periferici.

L'Organo sovrano del CAI è l'Assemblea dei Delegati che, composta dai delegati dei soci di ciascuna sezione, rappresenta tutti gli associati al Sodalizio.

Il CAI è retto dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati, nonché da uno Statuto e da un Regolamento generali da esse derivanti; l'insieme di tali disposizioni - nel seguito chiamato "Normativa del CAI" - ha effetto anche sugli statuti e regolamenti delle singole sezioni.

Il presente Statuto è correlato alle Leggi ed alla Normativa del CAI attualmente vigenti e si intende automaticamente modificato da eventuali future variazioni delle stesse.

L'Associazione - nel seguito chiamata "Sezione" - è una sezione del CAI e fa parte dei Raggruppamenti di sezioni competenti per territorio.

I soci della Sezione sono di diritto soci del CAI.

## TITOLO II SCOPI E FUNZIONI

### Articolo 4: Scopi

La Sezione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

La Sezione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

### Articolo 5: Funzioni

Per conseguire gli scopi indicati all'Articolo 3, nell'ambito della Normativa del CAI la Sezione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine, ed attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, ed alla organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione, con le apposite scuole del CAI competenti in materia, di attività per la formazione di soci della Sezione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con gli Organismi competenti al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a pubblicare un periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria;
- j) alla cura della sede della Sezione, della biblioteca, della cartografia e dell'archivio.

Le attività istituzionali del CAI sopra elencate costituiscono l'attuale ambito nel quale la Sezione può assumere iniziative; è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

#### **Articolo 6: Uso della sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle del CAI; essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

### **TITOLO III SOCI**

#### **Articolo 7: Soggetti e categorie**

##### **7.1 - Soggetti**

- a) Possono essere soci della Sezione le persone fisiche di qualsiasi età e nazionalità.
- b) Possono inoltre essere annoverati come "Soci benemeriti" della Sezione le persone giuridiche che elargiscono alla stessa un notevole contributo.

##### **7.2 - Categorie**

Le persone fisiche di cui alla lettera "a" dell'Articolo 7.1 vengono associate nelle categorie stabilite dalla Normativa del CAI, secondo i criteri ivi precisati.

#### **Articolo 8: Ammissione**

Chiunque, di cui alla lettera "a" dell'Articolo 7.1, intenda divenire socio della Sezione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, maggiorenne ed iscritto alla Sezione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà.

Sull'ammissione decide il Consiglio direttivo.

L'ammissione accordata entro la data di chiusura annuale del tesseramento, stabilita dalla Normativa del CAI, ha effetto per il residuo anno sociale in corso; l'ammissione accordata dopo tale data ha effetto per l'anno successivo.

L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

## **Articolo 9: Quote e termini associativi**

Il socio è tenuto a versare alla Sezione:

- a) in occasione dell'iscrizione:  
la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie del presente Statuto e dello Statuto e Regolamento generali del CAI, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione stessa;
- b) in occasione dell'iscrizione e dei rinnovi annuali:  
la quota associativa annuale con i vari contributi stabiliti dalla Normativa del CAI;

I rinnovi annuali dell'associazione devono essere compiuti entro il termine per il rinnovo associativo stabilito dalla Normativa del CAI.

Trascorso inutilmente il termine per il rinnovo associativo, il socio diventa moroso e quindi non può più partecipare alla vita della Sezione né fruire dei diritti; tuttavia può ancora regolarizzare la sua posizione associativa fino alla data di chiusura annuale del tesseramento.

L'Assemblea può deliberare le sanzioni da applicare nel caso di mora considerato.

Trascorsa inutilmente la data di chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara definitiva la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.

## **Articolo 10: Rapporto associativo**

La partecipazione alla vita della Sezione si estende a tutta la durata del rapporto associativo.

Il rapporto associativo dei soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 7.1 è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo, entro la data di chiusura annuale del tesseramento, le proprie dimissioni per iscritto o la domanda di passaggio ad altra sezione.

Gli effetti associativi sono convenzionalmente prorogati fino all'apertura della prima Assemblea ordinaria annuale successiva al termine dell'anno solare e comunque non oltre il termine per il rinnovo associativo.

La qualità di socio persona fisica è temporaneamente sospesa nel caso della morosità temporanea di cui al terzo comma dell'Articolo 9; essa cessa nel caso di morosità definitiva di cui al quinto comma dell'Articolo 9, nonché per morte, dimissioni o radiazione deliberata dal Consiglio direttivo o dai competenti Organi del CAI.

La qualità di socio persona giuridica cessa per estinzione o sostanziale trasformazione del soggetto.

La perdita della qualità di socio non dà diritto a ripetere i contributi versati.

Il verificarsi delle cause di cessazione per morosità definitiva dei soci persone fisiche e di cessazione dei soci persone giuridiche è fatto constare da deliberazione del Consiglio direttivo.

## **Articolo 11: Diritti**

I diritti dei soci persone fisiche di cui alla lettera "a" dell'Articolo 7.1 sono stabiliti dalla Normativa del CAI.

In particolare, i soci in regola con il tesseramento e comunque in pieno possesso della qualità di socio hanno diritto di partecipare a tutte le attività del Sodalizio e di godere dei benefici che, a favore dei soci, sono stabiliti dalla Normativa del CAI; inoltre:

- a) i soci maggiorenni hanno diritto di intervenire alle Assemblee della Sezione o Sottosezione di appartenenza, con facoltà di parola e di voto, nonché di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, fermo per quest'ultimo quanto stabilito dall'Articolo 16; hanno inoltre diritto di assumere incarichi nei vari Organi centrali e territoriali del CAI;
- b) i soci minorenni hanno diritto di assistere alle Assemblee della Sezione o Sottosezione di appartenenza.

## **Articolo 12: Obblighi**

Gli obblighi dei soci persone fisiche di cui alla lettera "a" dell'Articolo 7.1 sono stabiliti dalla Normativa del CAI.

In particolare, i soci persone fisiche devono:

- osservare il presente Statuto e la Normativa del CAI, nonché le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione;
- versare le quote associative di cui all'Articolo 9 nei termini ivi stabiliti;
- comunicare tempestivamente al Consiglio direttivo della Sezione le eventuali variazioni del loro recapito.

I soci sono necessari alla vita della Sezione e ad essi è perciò anche richiesta disponibilità a prestare collaborazione nell'ambito della medesima, nonché ad assumere incarichi, in particolare con compiti di responsabilità negli Organi sociali.

Tutte le prestazioni sociali sono svolte a titolo gratuito.

#### **Articolo 13: Divieti**

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi Organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

#### **Articolo 14: Provvedimenti disciplinari e ricorsi**

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori della Sezione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso in base alla Normativa del CAI.

### **TITOLO IV ORGANI DELLA SEZIONE**

#### **Articolo 15: Organi**

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei revisori.

#### **Articolo 16: Cariche**

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11, iscritti alla Sezione da almeno due anni compiuti.

Le condizioni di ineleggibilità alle cariche sociali sono stabilite dalla Normativa del CAI.

### **Capo 1° ASSEMBLEA**

#### **Articolo 17: Composizione e poteri**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione ed è composta dai soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 7.1.

L'Assemblea, in riunione regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle Leggi ed alla Normativa del CAI nonché al presente Statuto, obbligano tutti i soci della Sezione, anche se dissenzienti o non intervenuti alla riunione.

Per far parte dell'Assemblea dei soci è necessario il pieno possesso della qualità di socio.

Ogni socio di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11 ha diritto ad un solo voto.

#### **Articolo 18: Riunioni dell'Assemblea**

In stretta dipendenza dalle materie oggetto di deliberazione, l'Assemblea dei soci si riunisce in forma ordinaria o straordinaria.

È ammessa la convocazione di una duplice riunione in una stessa occasione: una in forma ordinaria ed una in forma straordinaria.

L'Assemblea dei soci si riunisce presso la sede della Sezione o in altro idoneo luogo situato nel territorio del comune di Verbania.

### **Articolo 19: Intervento all'Assemblea**

I soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11 intervengono all'Assemblea di persona o rappresentati mediante delega. La delega può essere conferita esclusivamente ad altro socio di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11.

Ogni socio di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11 può rappresentare all'Assemblea non più di un altro socio nelle riunioni ordinarie e non più di altri sei soci in quelle straordinarie; inoltre non può trasferire ad altri le deleghe ricevute.

Nelle Assemblee ordinarie, i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori non possono essere portatori di deleghe né farsi rappresentare.

Tutte le deleghe devono essere redatte per iscritto e firmate dal delegante; devono portare il nome del socio delegato e devono inoltre portare l'indicazione dell'Assemblea cui si riferiscono. Ogni delega è valida per una sola Assemblea, con effetto anche per le eventuali convocazioni successive.

### **Articolo 20: Norme generali**

#### **20.1 - Modalità di convocazione**

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo con avviso che, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione in prima o unica convocazione, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 7.1 (anche se temporaneamente morosi) iscritti nel Libro soci, all'indirizzo risultante dal Libro stesso.

L'Assemblea dei soci può essere indetta, oltre che per iniziativa del Consiglio direttivo, anche su richiesta dei soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11, con domanda presentata da almeno un decimo dei medesimi. Tale domanda, redatta per iscritto e firmata da tutti i soci richiedenti, deve essere indirizzata al Consiglio direttivo e deve contenere l'indicazione, esauriente e chiara, degli argomenti da trattare; il Consiglio direttivo deve convocare entro quindici giorni dal ricevimento della domanda l'Assemblea richiesta, in modo che possa svolgersi entro i successivi trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Collegio dei revisori nel caso di cui al quinto comma dell'Articolo 26.

#### **20.2 - Condotta**

L'Assemblea nomina, tra i soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11 presenti, un presidente, un segretario e, quando necessario, tre scrutatori.

Spetta alla Commissione di verifica dei poteri, nominata dal Consiglio direttivo, verificare il diritto dei convenuti ad intervenire all'Assemblea e la regolarità delle deleghe presentate.

Il presidente dell'Assemblea dirige la riunione assistito dal segretario; il segretario provvede anche alla stesura del verbale.

Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, deve riportare l'elenco dei soci intervenuti (presenti e rappresentati) e tutte le deliberazioni, nonché gli esiti delle eventuali operazioni elettive.

#### **20.3 - Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con le maggioranze richieste, mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Tutte le votazioni che riguardano le persone si svolgono in forma segreta.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, compresi gli esiti delle elezioni ed i bilanci, sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

### **Articolo 21: Assemblea ordinaria**

#### **21.1 - Materie di competenza**

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio consuntivo annuale e dell'inerente relazione del Consiglio direttivo;

- b) approvazione del bilancio preventivo indicativo annuale, proposto dal Consiglio direttivo;
- c) determinazione delle quote associative annuali e della quota di iscrizione, in base alla Normativa del CAI, nonché di eventuali sanzioni a carico dei soci morosi;
- d) nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;
- e) nomina dei Delegati della Sezione, tra i soci di cui all'Articolo 16, per l'Assemblea dei delegati e per gli Organi territoriali;
- f) approvazione e modificazioni del Regolamento sezionale, su proposta del Consiglio direttivo;
- g) costituzione di Sottosezioni, su proposta del Consiglio direttivo, e ratifica dei relativi Regolamenti;
- h) deliberazioni relative alla costruzione o all'alienazione di rifugi e opere alpine o alla costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- i) deliberazioni relative all'acquisto o all'alienazione di immobili diversi da quelli di cui alla lettera "h" o alla costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- j) ogni altro argomento, di natura non riservata all'Assemblea straordinaria, presentato dal Consiglio direttivo o richiesto da almeno venticinque soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11 e contenuto nell'ordine del giorno.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere "g" e "h" sono subordinate alla successiva approvazione dei competenti Organi del CAI.

### **21.2 - Convocazione**

In via normale l'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo una volta all'anno, entro la fine del mese di marzo ("Assemblea ordinaria annuale"), specialmente per trattare le prime cinque materie indicate nell'Articolo precedente.

In via speciale possono essere convocate, in qualsiasi tempo, altre Assemblee ordinarie per deliberare su materie di competenza, quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità o l'opportunità o quando si presenta la circostanza di cui al secondo comma dell'Articolo 20.1, nonché nei casi di cui al quarto e quinto comma dell'Articolo 26 ed al terzo comma dell'Articolo 37.

### **21.3 - Costituzione**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita nei seguenti casi:

- a) in prima convocazione: con l'intervento (presenti e rappresentati) di almeno la metà dei soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11 iscritti nel Libro soci;
- b) in seconda convocazione, da tenersi non meno di ventiquattro ore e non oltre quindici giorni dopo la prima: con l'intervento (presenti e rappresentati) di qualunque numero di soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11.

### **21.4 - Deliberazioni**

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con le seguenti maggioranze:

- a) voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in tutte le materie di sua competenza, escluse quelle indicate nel punto successivo;
- b) voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti: per le materie di cui alle lettere "f", "g", "h" e "i" di cui all'Articolo 21.1.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e delle inerenti relazioni ed in quelle altre che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le elezioni alle cariche sociali hanno effetto in base alla graduatoria dei voti validi ricevuti, facendovi prevalere l'anzianità di appartenenza al CAI nel caso di parità di voti e ricorrendo al sorteggio nel caso di entrambe le parità.

Qualora si presenti la necessità di attribuire differenti durate di carica agli eletti, queste vengono assegnate ricorrendo al sorteggio tra coloro che risultano eletti in base ai criteri di cui al comma precedente.

## **Articolo 22: Assemblea straordinaria**

### **22.1 - Materie di competenza**

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le seguenti materie:

- a) scioglimento della Sezione e devoluzione del patrimonio sociale, con relative modalità e nomina dei liquidatori.
- b) modificazioni dello Statuto.

Le deliberazioni sulla materia di cui alla lettera "b" sono subordinate alla successiva approvazione dei competenti Organi del CAI.

### **22.2 - Convocazione**

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle materie di competenza quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità o l'opportunità o quando ne viene fatta richiesta dai soci come previsto al secondo comma dell'Articolo 20.1.

### **22.3 - Costituzione**

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando il numero dei soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11 intervenuti (presenti e rappresentati) corrisponde almeno alle maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni poste all'ordine del giorno.

In difetto si procede a successive riconvocaioni, con intervalli compresi tra uno e due mesi.

### **22.4 - Deliberazioni**

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con le seguenti maggioranze:

- a) numero di voti favorevoli pari ad almeno tre quarti dei soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11 iscritti nel Libro soci, nella materia di cui alla lettera "a" dell'Articolo 22.1, nonché in materia di modificazione del presente comma;
- b) numero di voti favorevoli pari ad almeno tre ottavi dei soci di cui alla lettera "a" dell'Articolo 11 iscritti nel Libro soci, nella materia di cui alla lettera "b" dell'Articolo 22.1, escluso il comma "a" del presente Articolo.

## **Capo 2° CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 23: Competenze generali e cariche**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della Sezione.

Il Consiglio direttivo è pertanto investito di tutti i poteri per la direzione della Sezione, la sua amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria e la conduzione delle sue attività, con la sola eccezione delle operazioni che la Legge, la Normativa del CAI ed il presente Statuto espressamente riservano all'Assemblea dei soci.

Nello svolgimento delle funzioni anzidette il Consiglio direttivo può ricorrere a prestazioni fornite da terzi.

Il Consiglio direttivo opera e risponde collegialmente e nomina tra i suoi componenti in carica: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le anzidette Cariche sociali non sono cumulabili; esse vengono conferite e periodicamente confermate in occasione della prima riunione del Consiglio direttivo successiva ad ogni Assemblea in cui si svolgono elezioni di consiglieri.

Salvo minore durata stabilita all'atto della nomina ed eventuale mancata conferma periodica, ciascun titolare dura in carica fino alla cessazione della propria qualità di Consigliere; la rielezione a Consigliere non rinnova automaticamente la carica precedentemente detenuta.

Dalle anzidette cariche sociali si può anticipatamente cessare, conservando la qualità di Consigliere, per dimissioni o per revoca dell'incarico deliberata dal Consiglio direttivo.

Le cariche di Presidente e di Vicepresidente non possono essere ricoperte dalle stesse persone per più di sei anni consecutivi; possono tuttavia essere riconferite dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio direttivo può nominare, all'occorrenza, uno o più Consiglieri delegati con attribuzione di poteri, determinandone l'ambito, le modalità operative ed i termini.

Ai consiglieri, anche se rivestiti di cariche, non spettano emolumenti o compensi di sorta.

#### **Articolo 24: Compiti particolari**

Ferma la generalità delle competenze di cui all'Articolo 23, al Consiglio direttivo spettano in particolare i seguenti compiti:

- a) gestire il patrimonio, raccogliere i proventi ed erogare le spese;
- b) curare gli adempimenti di legge, fiscali, assicurativi, ecc.;
- c) curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e la conservazione, il rinnovo e l'integrazione degli arredi, degli strumenti e delle attrezzature;
- d) predisporre il bilancio consuntivo annuale con l'inerente relazione ed il bilancio preventivo indicativo e sottoporli alla approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre il Regolamento della Sezione, o sue modifiche, e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre eventuali proposte di modificazione dello Statuto o di scioglimento della Sezione e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea;
- g) predisporre eventuali proposte di costituzione di Sottosezioni e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea;
- h) predisporre eventuali proposte relative alla costruzione o all'alienazione di rifugi e opere alpine o alla costituzione di vincoli reali sugli stessi e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea;
- i) predisporre eventuali proposte relative all'acquisto o all'alienazione di immobili diversi da quelli di cui alla lettera "h" o alla costituzione di vincoli reali sugli stessi e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea;
- j) convocare le Assemblee, salvo il caso di cui al quinto comma dell'Articolo 26;
- k) dare attuazione alle deliberazioni delle Assemblee;
- l) programmare e gestire le attività sociali, predisponendo quanto necessario per attuarle;
- m) deliberare l'ammissione dei nuovi soci, far constare della cessazione dei soci e proclamare i soci anziani;
- n) curare l'osservanza della Normativa del CAI e del presente Statuto, intervenendo quando necessario;
- o) nominare, confermare o sostituire, revocare: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e conferire loro i poteri occorrenti;
- p) nominare, confermare o sostituire, revocare, tra i componenti del Consiglio direttivo, eventuali procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti, conferendo gli opportuni poteri (Consiglieri delegati);
- q) presentare candidature di soci della Sezione per incarichi negli Organi centrali e territoriali del CAI;
- r) costituire, coordinare e sciogliere Commissioni e Gruppi di soci, stabilendone i compiti e le regole;
- s) disporre eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di soci;
- t) stabilire regolamenti e stipulare convenzioni per la gestione di rifugi e opere alpine e controllare la corretta osservanza e il buon andamento, intervenendo in caso di negligenze o irregolarità;
- u) stabilire regolamenti e stipulare convenzioni per l'eventuale affidamento a terzi di attività amministrative e/o gestionali.

Il Consiglio direttivo può incaricare di anno in anno il Presidente ed il Segretario congiuntamente per l'ammissione di nuovi soci, stabilendo i criteri e conferendo i relativi mandati; tali ammissioni devono essere periodicamente comunicate al Consiglio direttivo per ratifica.

#### **Articolo 25: Composizione e durata**

Il Consiglio direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea dei soci, in riunione ordinaria, tra i soci di cui all'Articolo 16.

Ogni componente del Consiglio direttivo resta in carica tre anni, fermo quanto stabilito al quarto comma del presente Articolo e all'Articolo 26, ed è rieleggibile.

Il Consiglio direttivo si rinnova ogni anno nella misura di un terzo dei suoi componenti.

Quando si presenta la necessità di avviare ex novo la periodicità di cui al comma precedente si ricorre alla sorte: nel senso che, al termine delle elezioni, verranno



no individuate per sorteggio la terna degli eletti che verrà a scadenza con la prima Assemblea ordinaria annuale successiva e la terna che verrà a scadenza con la seconda Assemblea ordinaria annuale successiva.

Il termine "anno" riferito alle cariche sociali corrisponde all'intervallo compreso tra due successive riunioni delle Assemblee ordinarie annuali e tutte le relative scadenze coincidono con le date delle riunioni stesse. (Agli anni solari fanno invece riferimento i termini degli esercizi amministrativi sociali ed i periodi associativi dei soci.)

#### **Articolo 26: Cessazione e sostituzione dei componenti**

La qualità di Consigliere cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per revoca e per perdita della qualità di socio.

Il Consiglio direttivo può dichiarare decaduti dalla carica di Consigliere i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Qualora nel medesimo anno venissero a cessare, per qualsiasi motivo, prima della naturale scadenza del proprio mandato fino a due Consiglieri, la loro sostituzione viene differita alla prima Assemblea ordinaria annuale successiva a tali eventi, dove si effettua nel contesto stesso delle elezioni periodiche attinenti alle normali turnazioni dei Consiglieri, assegnando, con il sorteggio di cui al quarto comma dell'Articolo 21.4, le differenti durate di carica necessarie per conseguire la regolarità delle turnazioni annuali.

Qualora venissero a cessare più di due Consiglieri, fino ad un massimo di quattro, il Consiglio direttivo deve convocare, entro quindici giorni dall'evento determinante, un'apposita Assemblea ordinaria, da tenersi entro i successivi trenta giorni dalla convocazione, per la sostituzione dei Consiglieri cessati, con le regole di cui al terzo e quarto comma dell'Articolo 21.4.

Qualora venissero a cessare più di quattro Consiglieri, o nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori deve convocare, nei termini di cui al comma precedente, un'apposita Assemblea ordinaria per provvedere all'elezione di un intero nuovo Consiglio direttivo, ripristinando le turnazioni periodiche con le regole di cui al terzo e quarto comma dell'Articolo 21.4.

#### **Articolo 27: Riunioni**

Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede sociale e viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante lettera con preavviso di almeno cinque giorni -salvo casi d'urgenza - recante l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta.

Il Consiglio direttivo viene riunito di norma ogni due mesi e comunque sempre entro i venti giorni che rispettivamente precedono e seguono ogni Assemblea.

Viene inoltre riunito ogni volta che se ne presenta la necessità o l'opportunità, nonché quando ne viene fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. Tale richiesta, in forma scritta e portante l'indicazione delle materie da trattare, deve essere rivolta al Presidente o a chi ne fa le veci; questi deve convocare la riunione in modo che possa tenersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e vengono verbalizzate dal Segretario o da altro Consigliere; il verbale viene, di norma, approvato nella seduta successiva e quindi firmato da chi ha verbalizzato e da chi ha presieduto la riunione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono validamente costituite quando sono presenti almeno cinque componenti del medesimo, fermi i casi in cui le materie oggetto di deliberazioni impongano maggioranze qualificate e, quindi, la presenza di almeno tanti componenti quanti sono i voti favorevoli richiesti.

A tutte le riunioni del Consiglio direttivo partecipano di diritto, senza facoltà di voto e deliberazione, i componenti del Collegio dei revisori.

#### **Articolo 28: Partecipazione di estranei**

All'occorrenza, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo soci esperti in materie di interesse e/o portatori di particolari informazioni e/o incaricati di determinati compiti o collaborazioni.

All'occorrenza, possono inoltre essere invitati i Delegati della Sezione, i soci che ricoprono incarichi negli Organi centrali o territoriali del Cai, nonché gli ex Presidenti della Sezione ed altri componenti di precedenti Consigli direttivi.

Quando necessario, possono anche essere invitati soci di altre sezioni o persone non appartenenti al Cai.

Tutti gli estranei al Consiglio direttivo di cui al presente Articolo partecipano alle riunioni senza facoltà di voto e di deliberazione.

Il numero di estranei contemporaneamente presenti non deve, di norma, superare le quattro persone.

Non è ammessa la presenza di estranei nelle riunioni, o parti delle stesse, in cui si tratta di persone, candidature, bilanci ed altre materie di natura riservata o delicata.

Gli inviti di estranei alle riunioni vengono, di norma, deliberati dal Consiglio direttivo. Al verificarsi di circostanze impreviste o urgenti, provvede il Presidente, o chi ne fa le veci, dandone notizia ai Consiglieri nella lettera di convocazione di cui al primo comma dell'Articolo 27.

#### **Articolo 29: Deliberazioni**

La facoltà di voto e deliberazione compete esclusivamente ai componenti del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con le seguenti maggioranze:

- a) voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti:  
in tutte le materie di sua competenza, escluse quelle indicate nel comma successivo;
- b) voti favorevoli in misura non inferiore ai due terzi dei Consiglieri in carica:  
per le materie di cui all'Articolo 24 dalla lettera "o" alla lettera "u" comprese.

### **Capo 3° CARICHE SOCIALI**

#### **Articolo 30: Presidente**

Il Presidente è l'organo che rappresenta la Sezione e ne coordina le funzioni interne.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Sezione ed ha firma libera per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo (Firma sociale).

Il Presidente ha anche la firma congiunta per i prelievi di cui all'Articolo 47.

Il Presidente può inoltre eventualmente avere poteri e facoltà di amministrazione e di gestione che il Consiglio direttivo può conferirgli, con apposita deliberazione, determinandone l'ambito, le modalità di esercizio ed i termini.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, firma con il Segretario la relazione annuale del Consiglio stesso all'Assemblea dei soci, firma con il Tesoriere i bilanci.

Il Presidente dirige le riunioni delle Assemblee fino alla nomina dei relativi presidenti e presenta all'Assemblea ordinaria annuale una propria Relazione morale sulla vita della Sezione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento a svolgere le sue funzioni, il Presidente viene temporaneamente sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite, dal Vicepresidente o, in difetto anche della disponibilità di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.

#### **Articolo 31: Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi indicati allo ultimo comma dell'Articolo precedente.

Il Vicepresidente può eventualmente avere anche particolari facoltà di gestione che il Consiglio direttivo può conferirgli, con apposita deliberazione, determinandone l'ambito, le modalità di esercizio ed i termini.

#### **Articolo 32: Segretario**

Il Segretario sovrintende alle funzioni amministrative della Sezione, assolvendo agli adempimenti sociali ed a quelli civilistici, fiscali, assicurativi, ecc. e

provvedendo alla tenuta dell'Archivio sociale, con la conservazione degli atti e dei documenti di interesse.

Cura la tenuta e l'aggiornamento del Libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché del Libro soci.

Gestisce il tesseramento, raccogliendo iscrizioni e rinnovi.

In stretta collaborazione con il Tesoriere, cui riferisce con rendiconti periodici, raccoglie le quote associative e le altre entrate correnti ed eroga le spese correnti.

Il Segretario ha la firma congiunta per i prelievi di cui all'Articolo 47.

Assiste il Presidente, specialmente nella preparazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e nell'attuazione delle rispettive deliberazioni, nonché nella gestione della corrispondenza.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Segretario può avvalersi di collaborazioni, anche esterne, espressamente deliberate dal Consiglio direttivo.

### **Articolo 33: Tesoriere**

Il Tesoriere ha la custodia dei fondi della Sezione e ne risponde.

Il Tesoriere gestisce la cassa sociale e cura la tenuta della contabilità generale (di esercizio e di patrimonio) e ne riferisce periodicamente al Consiglio direttivo.

Introita ed eroga tutte le entrate e le spese della Sezione, fermo quanto indicato al comma successivo.

Esamina, approva e recepisce i rendiconti periodici del Segretario, inerenti alle entrate ed alle spese correnti, nonché quelli eventuali dei responsabili di singole attività sociali, sistematiche od occasionali, espressamente incaricati dal Consiglio direttivo.

Predispone le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo.

Il Tesoriere ha la firma congiunta per i prelievi di cui all'Articolo 47.

### **Articolo 34: Consiglieri delegati**

Il o i Consiglieri delegati, all'occorrenza nominati dal Consiglio direttivo, svolgono i compiti espressamente assegnati, nei limiti dei poteri conferiti.

## **Capo 4° - COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Articolo 35: Competenze e cariche**

Il Collegio dei revisori è l'organo preposto al controllo della gestione della Sezione.

Il Collegio dei revisori riferisce ai soci, con un proprio rapporto, in occasione delle riunioni dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il Collegio dei revisori nomina tra i suoi componenti un Presidente, con regole simili a quelle di cui dell'Articolo 23.

Il Collegio dei revisori si riunisce almeno due volte all'anno: prima dell'Assemblea ordinaria annuale, per l'esame dei bilanci e la preparazione del proprio rapporto, e dopo la stessa, per la valutazione degli esiti e per la nomina o conferma del proprio Presidente.

I Revisori partecipano a tutte le riunioni del Consiglio direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei revisori convoca l'Assemblea dei soci nella circostanza di cui al quinto comma dell'Articolo 26.

Ai componenti del Collegio dei revisori non spettano emolumenti o compensi di sorta.

### **Articolo 36: Composizione e durata**

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, in riunione ordinaria, tra i soci di cui all'Articolo 16.

Ogni componente del Collegio dei revisori resta in carica tre anni, fermo quanto stabilito al quarto comma del presente Articolo e all'Articolo 37, ed è rieleggibile.

Il Collegio dei revisori si rinnova ogni anno nella misura di un componente.

Quando si presenta la necessità di avviare ex novo la periodicità di cui al comma precedente, si ricorre alla sorte: nel senso che, al termine delle elezioni, sarà individuato l'eletto che verrà a scadenza con la prima Assemblea ordinaria annuale successiva e l'eletto che verrà a scadenza con la seconda Assemblea ordinaria annuale successiva.

Il termine "anno" usato nel presente Articolo e nel successivo è definito al quinto comma dell'Articolo 25.

#### **Articolo 37: Cessazione e sostituzione dei componenti**

La qualità di Revisore cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per revoca e per perdita della qualità di socio.

Qualora nel medesimo anno venisse a cessare, per qualsiasi motivo, prima della naturale scadenza del proprio mandato un Revisore, la sua sostituzione viene differita alla prima Assemblea ordinaria annuale successiva a tale evento, dove si effettua nel contesto stesso delle elezioni periodiche attinenti alle normali turnazioni dei Revisori, assegnando, con il sorteggio di cui al quarto comma dell'Articolo 21.4, le differenti durate di carica necessarie per conseguire la regolarità delle turnazioni annuali.

Qualora nel medesimo anno venissero meno due Revisori, o nel caso di dimissioni dell'intero Collegio dei revisori, il Consiglio direttivo deve convocare, entro quindici giorni dall'evento determinante, un'apposita Assemblea ordinaria, da tenersi entro i successivi trenta giorni dalla convocazione, per provvedere all'elezione di un intero nuovo Collegio dei revisori, ripristinando le turnazioni periodiche con le regole di cui al terzo e quarto comma dell'Articolo 21.4.

### **TITOLO V**

#### **COMMISSIONI - SCUOLE - GRUPPI DI SOCI - SOTTOSEZIONI**

##### **Articolo 38: Commissioni e Scuole**

Il Consiglio direttivo può costituire speciali Commissioni, composte da Consiglieri e/o Soci, aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone i componenti, le funzioni ed i poteri e predisponendone i Regolamenti.

Esse sono organismi interni alla Sezione, non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale, esercitata nei termini dei rispettivi Regolamenti e, fermo quanto di cui al comma successivo, non possono intrattenere rapporti ufficiali con Organi centrali e territoriali del CAI né con terzi.

Quando le Commissioni operano in rami dell'attività sociale espressamente regolamentati da Organi del CAI (Scuole o simili), esse sono soggette anche alle norme ed al controllo degli Organi stessi, con i quali intrattengono i necessari rapporti.

Per ciascuna Commissione il Consiglio direttivo nomina un Consigliere referente; all'occorrenza uno stesso Consigliere può essere referente di più Commissioni.

##### **Articolo 39: Gruppi di soci**

Il Consiglio direttivo può costituire Gruppi di soci aventi particolare autonomia in campo tecnico-organizzativo, determinandone le funzioni e le regole in armonia con il presente Statuto.

Essi sono organismi interni alla Sezione, non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale, esercitata nei termini dei relativi Regolamenti, e non possono intrattenere rapporti ufficiali con Organi centrali e territoriali del CAI né con terzi.

Ai Gruppi di cui al primo comma possono appartenere solo soci del CAI.

Per ciascun Gruppo il Consiglio direttivo nomina un Consigliere referente.

##### **Articolo 40: Sottosezioni**

L'Assemblea ordinaria dei soci può costituire, su proposta del Consiglio direttivo e secondo la Normativa del CAI, una o più Sottosezioni nell'ambito territoriale della Sezione.

La deliberazione di costituzione di ogni Sottosezione deve essere approvata dai competenti Organi del CAI.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale, e non intrattengono rapporti diretti con gli Organi centrali e territoriali del CAI.

Esse hanno un proprio Regolamento, che non deve essere in contrasto con il presente Statuto e con la Normativa del CAI e che diviene esecutivo dopo la ratifica dell'Assemblea dei soci della Sezione.

## **TITOLO VI COMMISSIONI INTERSEZIONALI - GRUPPI DI SEZIONI**

### **Articolo 41: Commissioni intersezionali**

Il Consiglio direttivo può deliberare l'adesione della Sezione a Commissioni e Scuole o simili, operanti nei termini di cui all'Articolo 38, costituite o da costituirsi in collaborazione con altra o altre sezioni, sulla base di appositi regolamenti e convenzioni.

I delegati della Sezione nei suddetti Organismi intersezionali sono nominati dal Consiglio direttivo tra i soci di cui all'Articolo 16.

### **Articolo 42: Gruppi di sezioni**

L'Assemblea ordinaria può deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l'adesione della Sezione a Gruppi di sezioni, costituiti o da costituirsi sulla base di appositi regolamenti e convenzioni, nonché della Normativa del CAI.

L'approvazione dei regolamenti e la sottoscrizione delle convenzioni compete al Consiglio direttivo, al quale spetta anche la nomina dei delegati della Sezione tra i soci di cui all'Articolo 16.

## **TITOLO VII PATRIMONIO - PROVENTI - OBBLIGAZIONI**

### **Articolo 43: Patrimonio**

Il patrimonio della Sezione è costituito da immobili, beni, titoli, valori e diritti di cui essa abbia la titolarità, nonché dagli eventuali avanzi di gestione e fondi di riserva.

Il patrimonio della Sezione contiene i beni residui dell'ex Colonia alpina "Regina Elena" (di cui al Documento "Colonia Alpina Regina Elena: origine e trasformazione del patrimonio") in esso confluiti con la definitiva cessazione di attività della medesima e corrispondenti ad un capitale di 185.558 (centottantocinquemilacinquecentocinquantotto) Euro alla data del 1° gennaio 2002.

Il patrimonio può variare per nuovi investimenti e per acquisizione di legati, donazioni, contributi, ecc., nonché per cessioni o trasformazioni o per realizzi conseguenti a necessità di cassa, ferma in ogni caso la parte di cui al comma precedente.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione.

### **Articolo 44: Proventi**

I proventi della Sezione sono costituiti da:

- quote associative dei soci persone fisiche;
- contributi una tantum dei soci benemeriti;
- elargizioni, donazioni, legati, ecc. di soci e di terzi;
- rendite del patrimonio.

### **Articolo 45: Obbligazioni**

Le eventuali obbligazioni della Sezione sono regolate dalle norme di Legge in materia, a cui sono soggette le Persone giuridiche private.

## **TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 46: Utili ed avanzi di gestione**

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il reimpiego può essere differito nel tempo; in tal caso è ammesso il deposito in forme di investimento mobiliare, escluse quelle di tipo speculativo.

Per la conservazione del patrimonio immobiliare è opportuno riservare una quota dei fondi accantonati, proporzionata alle spese prevedibili.

Tutti i depositi devono essere intestati alla Sezione.

È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

### **Articolo 47: Fondi liquidi e conto corrente**

I fondi liquidi della Sezione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati su conto corrente.

Sono titolari di firma sul conto corrente e sui depositi di cui al secondo comma dell'Articolo 46: il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; qualsiasi tipo di prelievo è subordinato alla firma congiunta di almeno due dei tre titolari di firma di cui sopra.

### **Articolo 48: Bilanci**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige, sulle bozze predisposte dal Tesoriere, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo indicativo da presentare, con la Relazione annuale dell'attività, all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale; il tutto è accompagnato dal Rapporto del Collegio dei revisori.

Il bilancio consuntivo deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione; da esso devono sempre risultare espressamente i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio consuntivo è reso pubblico mediante affissione all'albo sociale per almeno quindici giorni, come stabilito all'ultimo comma dell'Articolo 20.3.

## **TITOLO IX SCIoglimento DELLA SEZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

### **Articolo 49: Scioglimento della Sezione**

Lo scioglimento della Sezione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le modalità di cui alla lettera "a" dell'Articolo 22.4.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione stabilirà, secondo la Legge e la Normativa del CAI, i liquidatori e le modalità della liquidazione.

### **Articolo 50: Devoluzione del patrimonio**

Il patrimonio sociale, residuo dopo l'esaurimento della liquidazione, è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Una quota del patrimonio sociale netto di cui al comma precedente, corrispondente al capitale derivante dai beni residui dell'ex Colonia alpina "Regina Elena" indicato al secondo comma dell'Articolo 43 e rivalutato senza interessi dal 1° gennaio 2002 alla data della liquidazione, è devoluta all'Associazione "Asilo di Intra", antica istituzione locale di utilità sociale, già prevista nei vecchi atti attinenti alla Colonia come destinataria ultima dei suoi beni. Nel caso di preestinazione dell'Associazione "Asilo di Intra" la devoluzione va preferibilmente alla o alle istituzioni locali di utilità sociale o di pubblica utilità cui è pervenuto il patrimonio della medesima e comunque ad una o più istituzioni locali che operino per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Il rimanente patrimonio netto viene devoluto, per i fini di cui al primo comma, secondo la Normativa del CAI.

## **TITOLO X CONTROVERSIE**

### **Articolo 51: Controversie**

Le controversie fra i soci o fra soci e organi della Sezione relative alla vita della Sezione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al Sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione secondo la Normativa del CAI e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio direttivo integrato dal Collegio dei revisori: per le controversie tra i soci della Sezione;
- i competenti Organi del CAI: per le controversie tra i soci e gli Organi della Sezione.

### **Articolo 52: Ricorsi**

Contro le deliberazioni degli Organi di cui all'Articolo precedente che si ritengano assunte in violazione del presente Statuto e della Normativa del CAI, è ammesso ricorso a norma della Normativa stessa.

## **TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 53: Disposizioni di Legge e del CAI**

Per tutto ciò che non è esplicitamente contemplato nel presente Statuto valgono, in ogni tempo, le disposizioni di Legge e della Normativa del CAI.

### **Articolo 54: Approvazioni**

Il presente Statuto, redatto sulla base del testo preliminare deliberato il 22 novembre 2002 dall'Assemblea straordinaria dei Soci della Sezione, è stato approvato dal Consiglio centrale del CAI in data 20 novembre 2004 e sancito con Atto pubblico nell'Assemblea straordinaria dei soci della Sezione in data 18 marzo 2005.

### **Articolo 55: Decorrenza**

Il presente statuto sostituisce il precedente Statuto della Sezione, approvato il 18 settembre 1998 e modificato il 27 marzo 1999, ed entra in vigore con l'iscrizione della Sezione nel Registro delle Persone giuridiche private.

### **Articolo 56: Regolamento**

L'Assemblea dei soci della Sezione provvederà ad integrare il presente Statuto con un Regolamento di attuazione predisposto dal Consiglio direttivo.

### **Articolo 57: Disposizioni transitorie**

Per le nomine alle cariche sociali di cui agli Articoli 25 e 36, il presente nuovo Statuto diventa operante in occasione di una Assemblea ordinaria da tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore definita all'Articolo 55.

Il vecchio Consiglio direttivo ed il vecchio Collegio dei revisori restano in carica fino all'Assemblea di cui al comma precedente ed in tale occasione decadono per intero. L'Assemblea provvederà pertanto alle nomine del nuovo Consiglio direttivo e del nuovo Collegio dei revisori, secondo le regole del presente Statuto.

L'Assemblea di cui al primo comma viene convocata dal vecchio Consiglio direttivo con le norme del presente Statuto, e viene condotta con le stesse.

All'entrata in vigore del presente Statuto i soci già iscritti alla Sezione (vecchi soci), conservano automaticamente la loro posizione associativa.

# INDICE

## TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - PERSONALITA' GIURIDICA - APPARTENENZA

- Articolo 1: Denominazione - Sede - Durata
- Articolo 2: Ambito territoriale e Personalità giuridica
- Articolo 3: Appartenenza al Club alpino italiano

## TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI

- Articolo 4: Scopi
- Articolo 5: Funzioni
- Articolo 6: Uso della sede

## TITOLO III - SOCI

- Articolo 7: Soggetti e categorie
  - 7.1 - Soggetti
  - 7.2 - Categorie
- Articolo 8: Ammissione
- Articolo 9: Quote e termini associativi
- Articolo 10: Rapporto associativo
- Articolo 11: Diritti
- Articolo 12: Obblighi
- Articolo 13: Divieti
- Articolo 14: Provvedimenti disciplinari e ricorsi

## TITOLO IV - ORGANI DELLA SEZIONE

- Articolo 15: Organi
- Articolo 16: Cariche
- Capo 1° ASSEMBLEA
  - Articolo 17: Composizione e poteri
  - Articolo 18: Riunioni dell'Assemblea
  - Articolo 19: Intervento all'Assemblea
  - Articolo 20: Norme generali
    - 20.1 - Modalità di convocazione
    - 20.2 - Condotta
    - 20.3 - Deliberazioni
  - Articolo 21: Assemblea ordinaria
    - 21.1 - Materie di competenza
    - 21.2 - Convocazione
    - 21.3 - Costituzione
    - 21.4 - Deliberazioni
  - Articolo 22: Assemblea straordinaria
    - 22.1 - Materie di competenza
    - 22.2 - Convocazione
    - 22.3 - Costituzione
    - 22.4 - Deliberazioni
- Capo 2° CONSIGLIO DIRETTIVO
  - Articolo 23: Competenze generali e cariche
  - Articolo 24: Compiti particolari
  - Articolo 25: Composizione e durata
  - Articolo 26: Cessazione e sostituzione dei componenti
  - Articolo 27: Riunioni
  - Articolo 28: Partecipazione di estranei
  - Articolo 29: Deliberazioni
- Capo 3° CARICHE SOCIALI
  - Articolo 30: Presidente
  - Articolo 31: Vicepresidente
  - Articolo 32: Segretario
  - Articolo 33: Tesoriere
  - Articolo 34: Consiglieri delegati
- Capo 4° - COLLEGIO DEI REVISORI
  - Articolo 35: Competenze e cariche
  - Articolo 36: Composizione e durata
  - Articolo 37: Cessazione e sostituzione dei componenti



TITOLO V - COMMISSIONI - SCUOLE - GRUPPI DI SOCI - SOTTOSEZIONI

Articolo 38: Commissioni e Scuole

Articolo 39: Gruppi di soci

Articolo 40: Sottosezioni

TITOLO VI - COMMISSIONI INTERSEZIONALI - GRUPPI DI SEZIONI

Articolo 41: Commissioni intersezionali

Articolo 42: Gruppi di sezioni

TITOLO VII - PATRIMONIO - PROVENTI - OBBLIGAZIONI

Articolo 43: Patrimonio

Articolo 44: Proventi

Articolo 45: Obbligazioni

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Articolo 46: Utili ed avanzi di gestione

Articolo 47: Fondi liquidi e conto corrente

Articolo 48: Bilanci

TITOLO IX - SCIoglIMENTO DELLA SEZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 49: Scioglimento della Sezione

Articolo 50: Devoluzione del patrimonio

TITOLO X - CONTROVERSIE

Articolo 51: Controversie

Articolo 52: Ricorsi

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 53: Disposizioni di Legge e del CAI

Articolo 54: Approvazioni

Articolo 55: Decorrenza

Articolo 56: Regolamento

Articolo 57: Disposizioni transitorie